



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 DL 179/2012

AFFIDAMENTO IN HOUSE

SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17/12/2012 n.) e 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale.

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della legge 17/12/2012 n. 221 (legge di conversione con modificazioni del Decreto legge numero 179 del 18/10/2012, recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese") che prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di un'adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

In particolare intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Tale affidamento è stato programmato a favore della società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A di Vado Ligure (di seguito SAT), "in house providing" in quanto sulla società stessa il Comune di Borgio Verezzi esercita, congiuntamente agli altri enti locali soci, il controllo analogo, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione consiliare n. 35 del 15-12-2020.

L'affidamento si rende necessario in quanto il 31.12.2020 sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Borgio Verezzi e l'affidatario del servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani, assegnato in house alla Soc. “ATA S.p.A.” e la Soc. “ATA S.p.A.” (con sede legale in Savona - Via Caravaggio n. 13, Cod.Fisc.: 01164640094), in concordato preventivo, ha reso noto che alla scadenza contrattuale del 31 Dicembre 2020 non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti di questo Comune e degli altri Comuni soci.

Conseguentemente con atto consiliare n. 16 in data 29.7.2020, esecutivo ai sensi di legge, è stato deliberato di dismettere la partecipazione del Comune di Borgio Verezzi nella Soc. “ATA S.p.A.” e precisamente di esercitare il diritto recesso dalla Società in oggetto chiedendo contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni di “A.T.A. S.p.A.” ancora di proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile, con effetto dal 1° Gennaio 2021

Per completezza corre l’obbligo di segnalare che l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

L’art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall’art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l’intero assetto delle competenze in materia, fra l’altro, di gestione integrata dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

Conseguentemente, le Province operano in qualità di Enti di governo della rispettiva Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (“*Individuazione delle Province come Enti di secondo livello*”), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014 n.133 (“*Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee*”), e sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 smi, devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti

residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

Ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei bacini di affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

In quesTo complesso quadro, la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 2.8.2018 il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.

Il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.1.2020):

- il Bacino di affidamento “CAPOLUOGO”, a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE”, a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

e nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento del servizio prevede che l'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tra:

- Gara d'appalto;
- Società mista con gara d'appalto per il socio privato;
- In house providing;

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12 Giugno 2020 che, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” tenutasi in data 12.6.2020, ha approvato la forma di gestione cosiddetta "*in house providing*" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

La SAT servizi Ambientali spa è attualmente la società in possesso dei requisiti per l'affidamento *in house providing* indubbiamente più strutturata nel territorio della Provincia di Savona, in quanto il bacino di utenza delle altre tre società pubbliche (ATA spa, che effettuerà servizio solo per il Comune di Savona; Finale Ambiente Spa e Albisola Servizi srl) è limitato ai rispettivi territori.

A margine si rileva che l'art. 24, comma 2 bis, della LR stabilisce che *“ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020”*, ma con Ordinanza n. 81 del 25-11-2020, come successivamente rettificata il 27-11-2020, il Presidente della Regione Liguria ha prorogato fino al 30 giugno 2021 il suddetto periodo transitorio e quindi la competenza all'affidamento del servizio è ancora attribuita ai Comuni *“in conformità agli indirizzi definiti da[lla] Provincia”*.

Ciò a conferma che la scelta per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la preliminare scelta di acquisizione della partecipazione azionaria in SAT spa è in linea con le decisioni dell'Ente di Governo dell'Area Omogenea Rifiuti cui il Comune di BORGIO VEREZZI appartiene.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) Decreto legislativo n. 50 del 2016 – art. 192 regime speciale degli affidamenti in house providing.
- 2) Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016. Nello specifico Art. 9.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Deve essere premesso che il ciclo dei rifiuti è da considerarsi un servizio pubblico locale, coerentemente con la normativa vigente (tra gli altri provvedimenti: l'art. 25, comma 4 D.L. 1/2012, l'art. 202 D.Lgs. 152/2006, la versione originaria dell'art. 23 bis, comma 10 D.L. 112/2008).

Sia la Sezione della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, sia la giurisprudenza ritiene che *“la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio”* (art. 238 D.Lgs. n. 152/2006).

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità:

- in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura, e non è possibile interromperlo.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 D.Lgs. 507/1993: Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D.Lgs. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrale sopra menzionate.

A supporto del fatto che il ciclo dei rifiuti debba essere gestito in esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), si deve analizzare il ciclo dei rifiuti, il quale appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta; spazzamento stradale; conferimento e smaltimento finale etc.).

Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile.

Tuttavia più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero inevitabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono (facilmente) risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe un non facile coordinamento. Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza Corte Costituzionale 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 D.Lgs 22/1997 ed ex D.Lgs. 152/2006 nelle varianti possibili (c.d. "tia 1", "tia 2", "tia 3") fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972.

Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione

15.02.2012, n.3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l'art.25, c.4 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, in base al quale per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività:

- a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'Ato.

Quanto agli altri possibili segmenti del ciclo dei rifiuti, come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n.AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n. ord. 78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione/trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali / quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

Le modalità di erogazione ed organizzazione dei servizi di igiene urbana dovranno garantire:

- il rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;
- la parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
- il rispetto dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti;

- la continuità e la regolarità secondo le modalità previste nel contratto del servizio;
- l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
- la tutela dei cittadini nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Nello specifico il servizio è regolamentato secondo quanto previsto dal capitolato di servizio allegato alla deliberazione di affidamento.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è ispirato ai principi di seguito elencati:

a) Eguaglianza L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. L'accesso al servizio deve essere garantito uniformemente senza distinzione alcuna. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità L'appaltatore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole del contratto di servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla società affidataria, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione La partecipazione del cittadino al monitoraggio della prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'appaltatore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società affidataria dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e) Efficienza, efficacia ed economicità Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità Per l'espletamento dei servizi la società affidataria dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il Comune di Borgio Verezzi intende utilizzare il modello “in house providing” per l'affidamento del servizio in oggetto. La definizione del modello “in house providing” è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore, al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società SAT spa.

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house, con riferimento particolare:

- a) alla partecipazione pubblica totalitaria (SAT spa è 100% dei Comuni soci);
- b) al controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
- c) alla destinazione prevalente dell'attività a favore dei Comuni soci. Requisito assolto in quanto SAT spa all'obbligo statutario di operare prevalentemente (80% del fatturato) con i Comuni soci.

La Società SAT spa è, a tutti gli effetti, Società a capitale interamente pubblico; le attività prevalenti sono svolte nei confronti dei Comuni soci i quali esercitano congiuntamente le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente ai Comuni soci un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Tutte le suddette condizioni per l'affidamento diretto in house sono state verificate come relazionato ed approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 35 in data 15-12-2020 per la acquisizione della partecipazione azionaria.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune di Borgio Verezzi riconoscerà a SAT spa l'importo netto di € 657.812,57 annui (Euro 328.906,02 fino al 30 giugno

2021), come indicato nel quadro economico di seguito riportato, pervenuto con nota prot. Pec 11873 in data 09.12.2020:

Servizio di raccolta rifiuti urbani porta a porta e di prossimità per utenze domestiche e non, per le frazioni di rifiuto secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro comprensivo di trasporti in discarica e ad impianti di recupero; servizio di raccolta utenze non Domestiche	406.894,06 €
Servizio di spazzamento manuale delle vie, piazze, strade soggette a spazzamento, pulizia spiagge e asportazione rifiuti (ad esclusione di quelli spiaggiati dopo mareggiate), svuotamento cestini	143.862,49 €
Servizio di raccolta rifiuti di sfalci e potature e di rifiuti ingombranti ed abbandonati sul territorio comunale	34.237,58 €
Gestione del Centro di raccolta comunale con accoglimento degli utenti tari del comune di Borgio Verezzi	8.547,08 €
Servizio di controllo albo compostatori, formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri informativi ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti, opuscoli informativi	2.280,00 €
Lavaggio contenitori del secco residuo e della frazione organica	10.800,00 €
Acquisto materiale di consumo quali sacchi per secco residuo e imballaggi in plastica per raccolta porta a porta, compostiere, sostituzione mastelli deteriorati o rotti ed inservibili, ecc.	5.516,16 €
Attrezzamento area Centro di raccolta comunale, esecuzione lavori per messa a norma (impianto di illuminazione), modulo per spogliatoi, ufficio	<u>20.374,72 €</u>
Totale servizi	632.512,09 €
costi generali ed imprevisti d'impresa 4%	<u>25.300,48 €</u>
TOTALE NETTO	657.812,57 €

Si evidenzia inoltre che al presente quadro economico verranno aggiunti i costi di discarica per il conferimento e smaltimento della frazione indifferenziata e per la frazione organica che verranno corriposti, in base alle tariffe annuali applicate dagli impianti di destinazione, dalla medesima Società e rimborsati alla stessa, a pari costo, dal Comune di Borgo Verezzi.

Si ritiene al momento che l'importo complessivo previsto di euro 657.812,57 oltre oneri fiscali sia congruo, tenuto conto del valore dei mezzi, attrezzature e della gestione del Centro di Conferimento, del miglioramento e ottimizzazione dei servizi, che consentiranno il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, permettendo di raggiungere un maggior livello di qualità con conseguente riduzione dell'ecotassa regionale.

È bene precisare che l'appalto attualmente in essere risulta meno oneroso rispetto al servizio proposto da SAT., tuttavia tale economicità ha fino ad oggi rappresentato il limite stesso dell'appalto, evidenziando nel corso degli anni non poche criticità sia sulla raccolta dei rifiuti che sullo spazzamento strade;

Inoltre, occorre tenere conto che l'importo dell'appalto attualmente in essere è stato affidato nel settembre dell'anno 2014 e da allora, nonostante le modifiche applicate e l'istituzione del servizio di raccolta porta a porta spinto e di prossimità, è restato invariato;

Il costo precedente dell'appalto era di netti Euro 437.709,81 per la gestione e raccolta dei rifiuti e di netti Euro 58.181,60 per lo spazzamento strade (cifra stimata nel 40% dell'intero appalto relativo alla gestione del verde pari a complessivi netti Euro 145.454,00), per un totale di netti Euro 495.891,41;

Il servizio offerto, come descritto nel capitolato prestazionale allegato, risulta di fatto migliorativo rispetto all'attuale gestione e quindi tale da giustificare l'incremento di spesa che è comunque contenuto in una percentuale del 25,00%;

Al prezzo offerto oltre IVA al 10%, pari a Euro 65.781,26, vanno aggiunti i costi relativi all'ecotassa, i costi relativi al conferimento in discarica R.S.U. ed il costo della discarica per la frazione organica, per un importo lordo stimato con riferimento alle quantità smaltite nell'anno 2020, di Euro 103.000,00.

Il costo complessivo annuo da finanziare è stimato in euro 826.593,83

La spesa trova copertura nel piano finanziario TARI.

Tale somma viene erogata a titolo di corrispettivo e non compensativo. L'importo è stato definito dopo una attenta analisi di mercato delle singole prestazioni previste nel contratto di servizio, prendendo a riferimento:

- i prezzi ricavati dalle tabelle di costo del personale del CCNL Fise Assoambiente per il costo del personale;

- il “Prezzario dei lavori pubblici” della Regione Liguria – anno 2019 per quanto reperibile sui costi di trasporto a discarica;
- il confronto dei prezzi applicati da varie piattaforme regionali di trattamento dei rifiuti differenziati e da quelli applicati dalle discariche per lo smaltimento finale dei rifiuti non-differenziati;
- unitamente a prezzi già verificati ed utilizzati per precedenti affidamenti.

Si ritiene quindi che i prezzi esposti, predisposti per l'affidamento del servizio per l'anno 2021 ed evidenziati nella stima degli interventi previsti nella nota Pec 11873 in data 09.12.2020, siano quindi congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale.

ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 192 D.LGS. 50/2016

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la SAT spa nelle vesti di Società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale Società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing.

Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione dei Comuni soci;
- inoltre la Società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:
 - capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
 - possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
 - possiede una dotazione di mezzi e attrezzature adeguata alla gestione del servizio;
 - è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

CONCLUSIONI

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'Amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla SAT spa dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio.

Si propone pertanto di procedere con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house alla Società medesima secondo le modalità tecnico-economiche indicate nel capitolato di servizio, allegato alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale, capitolato che va a costituire il progetto offerta definitivo e le cui clausole sostanziano i contenuti del correlato contratto di servizio.

Borgio Verezzi, 22 dicembre 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici
Firmato digitalmente da MARCO LAVRUTI

